



**COMUNE DI CALTAVUTURO**  
**Provincia di Palermo**  
**Servizio Economico e Finanziario**

**ICI: DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ICI**  
**CHIARIMENTI**

**N.B** le date indicate per i versamenti , anno d'imposta e anno di presentazione della dichiarazione hanno valore solo ai fini di semplificazione nella esplicazione testè descritta

In via preliminare si osserva che, in virtù della *semplificazione* prevista dall'art. 37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), che ha stabilito la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione, ed in conseguenza della determinazione dell'Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007 con la quale è stata accertata l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni, a partire dall'anno 2008 la dichiarazione ICI deve essere presentata solamente nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini ICI dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. n. 463/1997, concernente la disciplina del **Modello Unico Informatico (MUI)**.

Infatti, il MUI è il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

In particolare, si segnala che tutti i notai utilizzano obbligatoriamente il MUI:

- dal 15 giugno 2004 per:
  - gli atti di compravendita di immobili;
  - gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
- dal 1° giugno 2007 per tutti gli altri atti formati o autenticati da detta data.

Non si deve, inoltre, presentare la dichiarazione ICI per gli atti notarili formati o autenticati a decorrere dal 1° giugno 2007 relativi ad immobili ubicati nei comuni ove vige il sistema del libro fondiario di cui al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, poiché il MUI - che rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione ed alla voltura catastale - è divenuto obbligatorio da detta data.

Si ricorda che i dati catastali relativi agli immobili possono essere consultati gratuitamente seguendo le modalità di accesso indicate sul sito [www.agenziaterritorio.it](http://www.agenziaterritorio.it).

## **CASI IN CUI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI**

Le norme di semplificazione sopra dette prevedono che la dichiarazione ICI deve essere presentata quando:

- **GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL'IMPOSTA:**  
Le fattispecie sono quelle previste dal comma 1 dell'art. 8 e dal successivo art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992, concernenti rispettivamente:
  - **i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.**  
Per l'applicabilità della riduzione dell'imposta al 50% è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In entrambi i casi l'applicazione dell'agevolazione decorre dal momento in cui le procedure sono state attivate ed alla dichiarazione deve essere allegata idonea documentazione.
  - **i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.**
  - **MODELLO DI DICHIARAZIONE ESENZIONE FABBRICATI RURALI CON LE RELATIVE INFORMAZIONI ( DISPONIBILE SUL SITO)**  
Rientrano in tale tipologia di immobili le aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
  
- **GLI IMMOBILI SONO STATI OGGETTO DI ATTI PER I QUALI NON È STATO UTILIZZATO IL MUI:**  
Si tratta in particolare degli:
  - **immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno 2007 per i quali è stato esteso l'utilizzo obbligatorio del MUI solo da tale data.**  
Si tratta dei seguenti atti:
    - assegnazione divisionale a conto di futura divisione;
    - conferma (quando previsto da leggi speciali);
    - cessioni di beni ai creditori;
    - cessioni di diritti reali a titolo gratuito;
    - convenzioni matrimoniali;
    - costituzione di diritti reali a titolo gratuito;
    - costituzione di fondazione;
    - costituzione di fondo patrimoniale;
    - divisioni;
    - donazioni;
    - permuta;
    - prestazione in luogo dell'adempimento con trasferimento di diritti di cui all'art. 1197 del codice civile;
    - quietanza con trasferimento di proprietà;
    - retrocessione;
    - ricognizione di diritti reali di cui agli artt. 177 e 178 del codice civile;
    - riconoscimento di proprietà di cui agli artt. 2653, n. 5 e 2944 del codice civile;
    - rinuncia di legato;
    - acquisto di legato;
    - costituzione di fondo patrimoniale per testamento.
  
- **NEI CASI IN CUI IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA:**  
Le fattispecie più significative sono le seguenti:
  - l'immobile è stato oggetto di **locazione finanziaria**.

Si precisa che se è stato stipulato nel corso dell'anno 2007 un contratto di locazione finanziaria riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504 del 1992, la dichiarazione deve essere presentata nell'anno 2009, poiché, in tal caso, è solo dall'anno 2008 che si è avuta la variazione della soggettività passiva;

- l'immobile è stato oggetto di un atto di **concessione amministrativa su aree demaniali**;
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'**area fabbricabile**.

In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia l'informazione relativa al valore dell'area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell'area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale. Non deve, invece, essere presentata la dichiarazione ICI nel caso di alienazione di un'area fabbricabile, purché non sia mutato il suo valore in comune commercio rispetto a quello dichiarato in precedenza;

- **il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa**;
- **l'area è divenuta edificabile** in seguito alla demolizione del fabbricato;
- **l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria**;
- **l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio**.

Ciò avviene, ad esempio, nel caso di prima assegnazione oppure nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno;

- l'immobile è stato concesso in **locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità**, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
- l'immobile ha perso oppure ha acquistato il **diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI**;
- l'immobile ha acquisito oppure ha perso la **caratteristica della ruralità**;
- per il fabbricato classificabile nel **gruppo catastale D**, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- l'immobile, già censito in catasto in una **categoria del gruppo D**, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;
- l'immobile è stato oggetto in catasto di **dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA)**;
- è intervenuta, relativamente all'immobile, **una riunione di usufrutto**;
- è intervenuta, relativamente all'immobile, un'**estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie**, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
- **l'immobile è di interesse storico o artistico** ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- **le parti comuni** dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma;
- l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (**multiproprietà**).
- l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, **da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione**;
- si è verificato l'acquisto o la cessazione di un **diritto reale sull'immobile per effetto di legge**;
- l'immobile è stato oggetto di **vendita all'asta giudiziaria**;

- l'immobile è stato oggetto di **vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.**

### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

La dichiarazione va presentata al Comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente l'immobile, mediante consegna (il Comune è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) o spedizione a mezzo raccomandata semplice indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune stesso, in busta bianca chiusa riportante la dicitura "Dichiarazione ICI "\_\_\_\_\_" (In questo caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale).

Il modello di dichiarazione è composto da tre esemplari di cui uno per il Comune, un secondo per l'elaborazione meccanografica (da consegnare o spedire sempre al Comune) ed un terzo per il contribuente.

La dichiarazione deve essere necessariamente sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa il quale risulterà quale "dichiarante" sul modello, per la cui compilazione Vi rinviamo alle istruzioni, non essendovi particolari novità rispetto al passato.

La dichiarazione deve essere presentata entro lo stesso **termine** previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno \_\_\_\_\_ in caso di esercizio sociale coincidente con l'anno solare. In caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, la dichiarazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta che comprende il \_\_\_\_\_

### **Es. per l'anno d'imposta ICI 2008 entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2009 E così a seguire.....**

### **PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DELL'ICI**

E' soggetto passivo ai fini ICI e quindi tenuto al versamento dell'ICI e ai relativi adempimenti dichiarativi:

<b>TITOLO DI SOGGETTIVITA' PASSIVA</b>	<b>DECORRENZA</b>
- il proprietario	dalla data di costituzione del diritto di proprietà
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie	dalla data di costituzione del diritto reale
- il superficario	dalla data della concessione del diritto reale di superficie sull'area fino alla ultimazione dei lavori o, se precedente, fino alla data di utilizzo del fabbricato
- l'enfiteuta	dalla data della concessione del diritto reale di enfiteusi
- il locatario finanziario	dalla data della stipula del contratto di locazione finanziaria, salvo si riferisca ad un fabbricato il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili. In tal caso infatti la soggettività passiva si trasferisce dal locatore al locatario finanziario a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto.
- il concessionario titolare del diritto (di concessione) sulle aree demaniali su cui insistono gli immobili	dalla data di decorrenza del diritto di concessione
- le società per la cartolarizzazione dei beni immobili pubblici	
- le società di gestione dei fondi di investimento immobiliare	per la durata della gestione degli immobili

Ai fini della soggettività passiva non rileva se il titolare non risiede nel territorio dello Stato, non vi ha la sede legale o amministrativa, né vi esercita l'attività.

Nel caso di contitolarietà del diritto (ad esempio, comproprietà sull'immobile) o di coesistenza di diritti parziari, ciascun contitolare è soggetto passivo dell'ICI per la parte di propria spettanza e deve provvedere, sempre per la propria parte, ad autonomi versamenti e dichiarazioni (salva la facoltà di dichiarazione congiunta).

Il nudo proprietario, cioè il titolare della proprietà gravata da uno dei predetti diritti reali, resta sempre estraneo al rapporto tributario.

Resta estraneo al rapporto tributario anche il titolare del diritto di servirsi dell'immobile sulla base di un contratto di locazione, di affitto o di comodato (il locatario, l'affittuario, il comodatario non hanno quindi alcun obbligo agli effetti dell'ICI).

Il diritto reale di abitazione spetta ad esempio:

- al **socio della cooperativa edilizia** (CM 31 dicembre 1998 n.138/E) **a proprietà divisa, sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria;**
- all'assegnatario di abitazione per lavoratori agricoli dipendenti, costruita ai sensi della Legge 1676/1960 e assegnata con patto di riscatto.

Con la recente risoluzione n. 5/DPF del 18/10/2007, il Ministero dell'Economia e Finanze ha specificato che in capo all'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto, non sussiste un diritto reale di abitazione, ma un *atipico diritto personale di godimento*.

Per quanto concerne il diritto reale di superficie, il superficiario è soggetto passivo dell'ICI per il suolo concesso in superficie:

## **VERSAMENTI**

Per quanto riguarda i versamenti da eseguire per l'anno \_\_\_\_\_ l'art. 10, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1992, modificato dall'art. 36, commi 13 e 14, del D.L. 223/2006, stabilisce che l'ICI deve essere versata nei seguenti termini:

- la prima rata deve essere versata entro il **16 giugno** \_\_\_\_\_; in corso
- la seconda rata deve essere versata **dal 1° al 16 dicembre** \_\_\_\_\_ in corso

**Es. Per l'anno 2008 entro il 16 giugno 2008 e entro il 16 dicembre 2008**

**Es. Per l'anno 2009 entro il 16 giugno 2009 e entro il 16 dicembre 2009**

Ai fini della determinazione dell'imposta dovuta occorre procedere in questo modo:

a. l'importo della prima rata ( es. scad. 16/06/2009) deve **essere pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota (e delle eventuali detrazioni) dell'anno precedente.**

Con nota diffusa il 04/06/2001, l'ANCI ha comunicato che non vi saranno, da parte dei Comuni, sanzioni per i contribuenti che pagano la prima rata in base ad aliquote e detrazioni dell'anno in corso;

b. l'importo della seconda rata ( es. scad. 16/12/2009), quale saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, deve essere calcolato sulla base delle **aliquote (e delle eventuali detrazioni) in vigore per l'anno 2008**, deducendo quanto versato in sede di acconto.

Rimane ferma la possibilità di versare l'intera imposta annuale in un'unica soluzione entro il 16/06/2008. In tal caso, ovviamente, devono essere applicate le aliquote (e le detrazioni) in vigore per l'anno 2008, e non quelle deliberate per l'anno precedente (C.M. n. 3/FL del 7/3/2001).

La **circolare del Ministero delle Finanze del 7/3/2001 n. 3/FL** espone alcune esemplificazioni per casi particolari.

Una prima ipotesi si ha qualora nell'anno in corso l'immobile venga destinato ad altro uso: l'acconto ICI deve essere calcolato applicando alla nuova fattispecie impositiva le aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno precedente per detta fattispecie.

Con riferimento, ad esempio, al caso in cui il contribuente possiede un terreno agricolo che nel 2009 diventa edificabile, l'imposta dovrà essere commisurata ai dodici mesi dell'anno 2008 sulla base del valore venale in comune commercio e delle aliquote in vigore per i terreni edificabili nello stesso anno 2008.

Ulteriori ipotesi possono verificarsi quando il contribuente abbia acquistato l'immobile nel corso dell'anno precedente, per cui il possesso non si è protratto per dodici mesi.

Si supponga che il contribuente abbia acquistato un immobile il 1° ottobre 2008. In tale caso detto soggetto, entro il mese di giugno, dovrà calcolare l'ICI dovuta per l'anno 2008 sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, indipendentemente cioè dalla circostanza che nell'anno 2008 abbia avuto il possesso dell'immobile per soli tre mesi. Non essendoci identità di situazioni rispetto allo scorso anno, si dovrà procedere a un calcolo che ha come risultato un importo che non è ovviamente pari alla metà della somma che è stata effettivamente corrisposta l'anno precedente, ma un importo pari al 50% della somma che si sarebbe dovuta versare se si fosse posseduto l'immobile per i dodici mesi dell'anno precedente.

Vi possono inoltre essere dei casi in cui il contribuente, al momento del pagamento della prima rata dell'anno non ha avuto il possesso dell'immobile per sei mensilità.

E' ciò che si verifica, ad esempio, quando:

- il contribuente abbia venduto un immobile il 29 febbraio 2008, possedendolo dunque nell'anno 2008 per soli due mesi. Questa circostanza è determinante per affermare che sarebbe in aperto contrasto con le norme che disciplinano il presupposto impositivo del tributo, imporre al soggetto passivo ICI di calcolare l'imposta sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Se così fosse, infatti, si addosserebbe a quest' ultimo l'onere di anticipare una somma superiore a quella realmente dovuta per l'anno in corso, in violazione del disposto dell'articolo 10, comma 1, del Dlgs n. 504 del 1992, che stabilisce che l'imposta è dovuta per l'anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, costringendolo poi a presentare istanza di rimborso per l'ammontare del tributo versato in eccedenza.

Alla luce di queste precisazioni si può quindi ammettere che in tale caso l'interessato, entro il mese di giugno, potrà versare l'ICI dovuta per l'anno 2008 commisurandola ai due dodicesimi dell'importo calcolato sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, ed entro il 16 dicembre dovrà versare l'eventuale conguaglio che risulta dalle variazioni regolamentari deliberate dal Comune per l'anno 2008.

Il contribuente, al fine di evitare l'effettuazione del conguaglio potrebbe anche, entro il 16 giugno, versare l'ICI dovuta in unica soluzione, sulla base dell'aliquota deliberata per l'anno in corso.

La stessa modalità di calcolo deve essere adottata nel caso in cui:

- il contribuente abbia acquistato un immobile il 1° Aprile 2008 possedendolo, fino al 16 giugno, dunque per soli 3 mesi. Anche in questa ipotesi, infatti, alla scadenza della 1° rata il presupposto impositivo – e cioè il possesso dell'immobile – sussiste per soli 3 mesi e quindi si ripropongono tutte le eccezioni sollevate nell'esempio precedente, con la conseguenza che il contribuente entro il 16 giugno potrà versare l'ICI dovuta per l'anno in corso commisurandola ai tre dodicesimi dell'importo calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l'anno precedente.

Da ciò deve argomentarsi che, in via generale, le modalità di calcolo dell'importo da versare a titolo di acconto illustrate negli ultimi due esempi si rendono applicabili in tutte le ipotesi in cui il soggetto passivo ICI non abbia avuto il possesso dell'immobile per i primi sei mesi dell'anno nel corso del quale deve effettuare il pagamento.

## ESENZIONE DA ICI DELL'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Si segnala che in base al recentissimo **art. 1 del D.L. 27/5/2008, n. 93** (pubblicato in G.U. n. 124 del 28/5/08), è disposta l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9.

In base all'art. 8, co. 2, del D.Lgs. n. 504/1992, per **abitazione principale** si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente e che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, co. 173, lett. b), della Legge 296/2007, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

E' importante evidenziare che, in virtù di un'assimilazione *ex lege*, operata dal comma 3 del medesimo art. 1, del D.L. 93/2008, ***l'esenzione ICI si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari.***

Si osserva inoltre che, a norma del comma 2 del citato art. 1, i regolamenti comunali vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. 93/2008, ossia già in vigore al 29 maggio 2008, agli effetti dell'ICI possono assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare ***concessa in uso gratuito ai parenti***, precisando nella delibera il grado di parentela necessario a tal fine.

Pertanto, i contribuenti che si trovano in una delle suddette condizioni previste dalla nuova norma non sono tenuti a corrispondere l'ICI sull'abitazione principale già a decorrere dal versamento in acconto per l'anno 2008, da effettuarsi entro il prossimo 16 giugno.

Continuano invece a beneficiare della **detrazione ICI di base, pari a euro 129.11**, di cui all'art. 8, co. 2, D.Lgs. n. 504/1992 (norma ancora vigente), gli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali risulti ancora applicabile l'imposta ICI, come ad esempio:

- le abitazioni assimilate a quelle principali in virtù di regolamento comunale entrato in vigore successivamente al 29 maggio 2008;
- le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

In tali casi, peraltro, i Comuni possono continuare ad esercitare le facoltà riconosciute da:

- l'art. 8, co. 3, D.Lgs. n. 504/1992, in base al quale è possibile elevare l'importo della detrazione fino a euro 258,23, oppure ridurre l'imposta dovuta per l'unità immobiliare assimilata;
- l'art. 58, co. 3, D.Lgs. n. 446/1997, che prevede la possibilità di deliberare per l'abitazione principale una detrazione superiore al tetto massimo di euro 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta, prevedendo però che in tale ipotesi il Comune non possa stabilire un'aliquota superiore rispetto a quella ordinaria, per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

Si precisa inoltre che i contribuenti che hanno già provveduto ad effettuare il versamento, relativamente ad immobili per i quali il D.L. n. 93/2008 ha disposto l'esenzione dal tributo, hanno diritto al **rimborso** dell'importo versato, che deve essere disposto d'ufficio dai Comuni. In ogni caso, il contribuente può, a norma dell'art. 1, co. 164 della Legge n. 296/2006, presentare l'istanza di rimborso al Comune di ubicazione degli immobili, entro 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione e sempre che il Comune non abbia disciplinato le modalità di compensazione per i tributi di propria competenza.

Per ulteriori chiarimenti, si rimanda alla recentissima ***Circolare del Dipartimento delle Finanze n. 12/DF del 05/06/2008.***

## PERTINENZE

**SI RIPORTANO I COMMI e) ED f) DELL'ART. 22 DEL REGOLAMENTO COMUNALE ICI**

e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell' abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale. **e sebbene ubicate nello stesso edificio in cui è situata l'abitazione principale".**

( lettera e ) modificato con delibera CC. N. . N. 8 del 09.02.05)

f) ai fini dell' applicazione del presente Comma si considera comunque pertinenza, **una sola unità immobiliare da indicare nella denuncia di variazione**, quella ubicata in edificio ricadente entro il territorio dello strumento Urbanistico vigente e regolarmente catastato;

**e cioè un c/2 , c/6 , c/7**  
**non è possibile considerare due c/2, due c/6 ecc..**

### **MODALITA' DI VERSAMENTO**

Per quanto concerne le modalità di versamento, evidenziamo quanto segue:

- Occorre effettuare un versamento per ciascun Comune ove insistono gli immobili da assoggettare a tributo.
- Il versamento può essere alternativamente eseguito:
  - mediante il **Modello F24**. Infatti, in base a quanto regolamentato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 aprile 2007, a decorrere dal 1° maggio 2007 il contribuente ha la facoltà di versare l'ICI con l'ordinario modello F24, avvalendosi anche dell'istituto della compensazione. In precedenza, invece, il versamento poteva essere effettuato mediante il Modello F24 ICI, per quanto riguardava la sola ICI di competenza di quei Comuni che avevano provveduto a sottoscrivere un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la riscossione dell'ICI.

Come evidenziato nel Provvedimento del 26 aprile 2007, il versamento dell'ICI può essere compensato in F24 con imposte, tributi e contributi; tuttavia, non sono ammessi in **compensazione** i crediti relativi ai tributi e alle altre entrate degli enti locali, ad esclusione dei crediti relativi alle addizionali Irpef.

Per i soggetti titolari di partita IVA vale l'obbligo di presentazione del modello F24 **in via telematica**, anche per quanto concerne il pagamento dell'ICI.

### **Codice comune di Caltavuturo B430 DA INDICARE NELL' F24**

- mediante versamento su conto corrente postale intestato alla **Tesoreria del Comune**, con pagamento diretto presso la tesoreria del Comune, o con pagamento tramite il sistema bancario, ovvero a soggetto cui l'ente locale ha affidato la riscossione del tributo, qualora il Comune abbia previsto tali possibilità.

**Conto corrente postale n. 23942337 intestato a Comune di Caltavuturo Serv Tesoreria ICI**

I pagamenti a mezzo bollettino postale devono essere effettuati utilizzando il **nuovo modello di bollettino postale**, approvato con Decreto Ministeriale 03/04/2008 (pubblicato in G.U. n. 84 del 09/04/2008).

- I codici tributo per il pagamento dell'ICI, da utilizzarsi mediante il modello F24, sono i seguenti:

**3901** – denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’abitazione principale”;

**3902** – denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli”;

**3903** – denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili”;

**3904** – denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati”;

**3906** – denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per interessi”;

**3907** – denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per sanzioni”;

Occorre segnalare che il codice tributo 3905, denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) credito ICI”, istituito per consentire la compensazione del credito ICI dell’anno precedente con le imposte da versare nel modello F24 ICI, ed utilizzabile esclusivamente con riguardo a quei Comuni che prevedevano tale possibilità di compensazione, è stato soppresso con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 76 del 20/04/2007, in base alla considerazione che l’ICI, in virtù di quanto previsto dalla Finanziaria 2007, avrebbe dovuto trovare collocazione all’interno della dichiarazione dei redditi.

Su tale punto si attendono istruzioni ministeriali, visto che l’art. 39 del Collegato alla Finanziaria 2008 (D.L. n. 159/2007, convertito in L. n. 222 del 29/11/2007), ha abrogato le disposizioni contenute nella Finanziaria 2007.

- L’importo minimo da versare è pari a **5 euro annuali**.( art. 25 del Regolamento delle Entrate Comunali). In ogni caso, i Comuni possono deliberare, con proprio regolamento, un importo minimo di versamento inferiore a 12 euro, ai sensi dell’art. 1, co. 168, Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) e della Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 6372/DPF del 20/04/2007.

In detta Nota è peraltro specificato che, qualora i Comuni si avvalgano della facoltà prevista dall’art. 1, co. 168 citato, derogando all’importo minimo di 12 euro previsto dal legislatore statale, “*gli importi minimi fissati per i versamenti debbano essere uguali a quelli stabiliti per i rimborsi, in quanto una diversa regolamentazione contrasterebbe con i principi della buona fede e dell’affidamento nei rapporti tra contribuente ed amministrazione locale, sanciti dai commi 1 e 2 dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo Statuto dei diritti del contribuente*”.

Se in sede di acconto l’imposta dovuta è inferiore al minimo, in sede di saldo occorrerà versare l’intera imposta annuale.

- L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro con le solite regole, ai sensi dell’art. 1, co. 166, Legge n. 296/2006.

## **VALORE DEGLI IMMOBILI AGLI EFFETTI DELL’ICI**

### **1. VALORE DEI FABBRICATI**

Per i fabbricati il valore è costituito dall’intera rendita catastale moltiplicata:

- **per 140**, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, convitti, ecc.). Si ricorda che detto coefficiente, originariamente pari a 100, è stato rivalutato nella misura del 40% per effetto dell’art. 2, comma 45, del D.L. n. 262 del 2006, e che tale rivalutazione decorre dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, e cioè dal 3 ottobre 2006;
- **per 100**, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- **per 50**, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
- **per 34**, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Le rendite da assumere per l'anno 2007 sono quelle risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno stesso, da aumentare del 5%. Occorre infatti tenere presente che le rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono l'aumento del 5%.

## **2. VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita,

agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Si fa presente che il comune, in base all'art. 59, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 446 del 1997, al fine di ridurre l'insorgenza di contenzioso può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

## **3. VALORE DEI TERRENI AGRICOLI**

Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75.

Il reddito dominicale da assumere è quello risultante in catasto al 1° gennaio 2007, da aumentare del 25%. Si ricorda che anche i redditi dominicali negli atti catastali di recente attribuzione non comprendono detto aumento.

Si osserva, inoltre, che i nuovi redditi dominicali sono stati individuati dall'Agenzia del Territorio e dall'AGEA con effetto dal 1° gennaio 2007 (cfr. art. 2, co. 33-34, D.L. 262/2006 e Circolare Dipartimento per le politiche fiscali n. 1/DPF del 05/06/2007).

## **FABBRICATI POSSEDUTI DA IMPRESE**

Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto (es. capannone industriale non censito), interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (e sino all'anno nel quale gli stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita) il valore è costituito dall'ammontare del costo di acquisto o di costruzione, al lordo delle quote di ammortamento, che risulterà dalle scritture contabili, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successivo, alla data di acquisizione, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, appositi coefficienti da aggiornarsi con decreto del Ministero delle Finanze.

Informiamo che a ciò si è provveduto con il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 marzo 2008** – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17/03/2008– che ha aggiornato i coefficienti nelle seguenti misure:

Per l'anno 2008	1,04		
Per l'anno 2007	1,07	per l'anno 1994	1,57
Per l'anno 2006	1,10	per l'anno 1993	1,61
Per l'anno 2005	1,13	per l'anno 1992	1,62
per l'anno 2004	1,20	per l'anno 1991	1,65
per l'anno 2003	1,24	per l'anno 1990	1,73
per l'anno 2002	1,28	per l'anno 1989	1,81
per l'anno 2001	1,31	per l'anno 1988	1,89
per l'anno 2000	1,36	per l'anno 1987	2,05
per l'anno 1999	1,38	per l'anno 1986	2,20
per l'anno 1998	1,40	per l'anno 1985	2,36
per l'anno 1997	1,44	per l'anno 1984	2,52
per l'anno 1996	1,48	per l'anno 1983	2,68
per l'anno 1995	1,53	per l'anno 1982 e anni precedenti	2,83

## **CALCOLO PER I FABBRICATI D'IMPRESA**

Coloro che sono interessati da questo tipo di modalità di determinazione dell'imposta devono tenere conto dei nuovi coefficienti validi per la quantificazione dell'imposta.

La base imponibile in questi casi si determina applicando i coefficienti all'ammontare dei costi risultante (all'inizio di ciascun anno solare o, se successiva, alla data di acquisizione), al lordo delle quote di ammortamento, dalle scritture contabili. A tal fine, occorre applicare, per ciascun anno di formazione di questi costi, i coefficienti che sono stabiliti tramite decreto ministeriale.

I costi devono essere classificati per anno di formazione, al fine di applicare i predetti coefficienti in relazione all'anno di sostenimento. I valori da prendere in considerazione comprendono le seguenti voci: costo originario d'acquisto o di costruzione, compreso il costo del terreno; spese incrementative del valore dell'immobile, rivalutazioni economiche, rivalutazioni monetarie.

Ogni incremento concorre a far parte dello strato di costo dell'anno in cui viene iscritto in bilancio.

La stratificazione deve essere operata sia nel caso in cui i fabbricati siano beni patrimoniali, sia nel caso in cui costituiscano rimanenze di magazzino (se si tratta ad esempio di imprese di costruzione). Per i beni costruiti in economia o in appalto nel corso di più anni il coefficiente da applicare all'ammontare complessivo dei costi sostenuti è quello relativo all'anno nel corso del quale il fabbricato è divenuto atto all'uso, o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nel caso in cui la rendita catastale sia stata attribuita in corso d'anno, fino alla fine dell'anno occorre calcolare l'imposta secondo il metodo dell'attualizzazione dei costi. Pertanto se la rendita è stata attribuita nel 2007, per l'esercizio 2007 il contribuente ha versato con il metodo dell'attualizzazione dei costi mentre per la prima rata del 2008 dovrà applicare il valore della rendita moltiplicato per 50.

Se invece la rendita viene attribuita (o anche solo "proposta" ex Dm n. 701/1994) nel 2008, per tutto il 2008 si continua a calcolare l'ICI sulla base dei dati contabili.

## **COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE**

Anche alla luce della notevole attenzione dimostrata da alcuni Comuni nel verificare le modalità di applicazione dell'ICI nelle cooperative edilizie di abitazione, riteniamo opportuno rammentare schematicamente i criteri da adottare.

- a) Occorre premettere che dal 01/01/1998 per effetto dell'art. 58 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, che ha modificato l'art. 3 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504, tra i soggetti passivi dell'ICI sono stati inseriti i titolari di diritto di enfiteusi e di superficie e, nel caso di locazione finanziaria, i locatori. In precedenza, per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi o locazione finanziaria, il soggetto passivo era il concedente con diritto di rivalsa sul superficiario, enfiteuta o locataria. Dall'01/01/1998 pertanto le cooperative edilizie, che acquisiscono le aree in diritto di superficie da enti pubblici, devono assolvere l'ICI su tali aree secondo le regole di seguito esposte.
- b) Vediamo le varie possibili fasi dell'attività della cooperativa con i corrispondenti obblighi da assolvere ai fini ICI:
  - se sull'area acquistata o disponibile in base ad un diritto di superficie, l'intervento sociale non è ancora iniziato, oppure è iniziato ma non ultimato, si dovrà pagare con riferimento al valore venale dell'area in Comune commercio alla data del primo di gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
  - qualora l'intervento sociale sia ultimato e le unità immobiliari non siano state ancora assegnate ai soci (coop. edilizie a proprietà divisa), la cooperativa sarà tenuta al pagamento dell'imposta calcolata sul valore delle singole unità immobiliari determinato sulla base della rendita catastale attribuita o presunta, applicando alla stessa il moltiplicatore previsto per legge; l'intervento si considera ultimato alla data di fine lavori comunicata al Comune competente, data da cui dovrebbe decorrere anche l'accatastamento delle unità immobiliari (non è da considerare la data dell'agibilità o abitabilità dell'immobile che generalmente è successiva alla data di ultimazione lavori).

Appare francamente improbabile che prima della ultimazione lavori il fabbricato sia comunque utilizzato o accatastato perché in tal caso varrebbe la data di utilizzo o di accatastamento.

- qualora infine l'intervento sociale risulti ultimato e le **unità immobiliari assegnate ai soci** (coop. edilizie a proprietà divisa), soggetti passivi dell'imposta diventano i soci assegnatari, ancorché a titolo provvisorio, dal momento che tale diritto sussistente in capo agli stessi è equiparato a quello reale di abitazione; per stabilire la data di "entrata" in possesso dell'immobile da parte del socio, fa fede la deliberazione formale del consiglio di amministrazione della cooperativa (o dell'assemblea dei soci qualora tale attribuzione compete a quest'ultima) di **assegnazione dell'immobile** e di consegna delle chiavi, che può coincidere con la data di stipulazione del rogito notarile di assegnazione definitiva in proprietà al socio, ma può essere anche spesso precedente alla stessa.

Nel caso di **cooperativa edilizia a proprietà indivisa** il trattamento è analogo alla cooperativa a proprietà divisa fino alla data di ultimazione degli immobili, dopodiché **soggetto passivo dell'imposta rimane la cooperativa che di fatto è proprietaria dell'immobile.**

- c) Le cooperative dovranno presentare le **dichiarazioni annuali ICI** indicanti le modifiche intervenute nella soggettività al tributo (acquisto od ottenimento in diritto di superficie dell'area, ultimazione lavori con relativa tassazione sul valore degli immobili, assegnazione unità immobiliari, ecc..).

Quanto appena esposto, si riassume nei seguenti aspetti operativi:

#### **COOPERATIVA A PROPRIETÀ DIVISA:**

E' soggetto passivo ICI degli immobili fino alla data di assegnazione ai soci degli immobili.

La cooperativa paga l'ICI sull'area edificabile (in proprietà o in superficie) fino al termine dei lavori di costruzione e quindi sugli immobili ultimati fino alla data di assegnazione. Con l'assegnazione degli immobili la soggettività tributaria ICI si trasferisce al socio.

Per maggior precisione si ricorda che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 22570/2004 ha stabilito che per i soci di cooperative edilizie di abitazione a proprietà divisa l'ICI è dovuta ***dal momento in cui i medesimi entrano in possesso dell'immobile e non dall'assegnazione definitiva con cui ne viene acquisita la proprietà.*** In sostanza la Suprema Corte equipara ai fini ICI il possesso dell'immobile da parte del socio (la cd. "consegna delle chiavi") a un diritto reale di abitazione, come detto sopra.

#### **COOPERATIVA A PROPRIETÀ INDIVISA:**

E' sempre soggetto passivo ICI degli immobili, dalla data di acquisto dell'area (in diritto di proprietà o superficie) e, successivamente, per le unità immobiliari ultimate, in quanto proprietaria degli immobili che assegna in godimento o locazione ai soci.

***In sostanza la cooperativa a proprietà indivisa applica l'imposta tenendo conto delle caratteristiche dei soci, dei quali riflette la posizione ai fini dell'abitazione principale.***

Ciò significa che alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa competono, sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci, l'esenzione, ovvero l'aliquota ridotta o le detrazioni previste per l'abitazione principale, ma solo relativamente ai soci per i quali sussiste il requisito di abitazione principale dell'immobile loro assegnato, e spettano inoltre le altre eventuali agevolazioni deliberate dal Comune in funzione della situazione soggettiva o familiare dei soci assegnatari.

#### **LOCAZIONE FINANZIARIA**

Particolari disposizioni riguardano gli immobili utilizzati a titolo di locazione finanziaria disciplinando l'ipotesi in cui l'oggetto della locazione sia un fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto ed interamente posseduto da impresa.

In tal caso, viene attribuito anche al locatario il potere di proporre la rendita catastale, attivando l'apposita procedura di cui al regolamento adottato con il D.M. n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente passaggio dal valore contabile a quello catastale a decorrere dal 1° gennaio

dell'anno successivo a quello della intervenuta annotazione nei registri catastali della rendita proposta, con applicazione del deterrente – già previsto normalmente dal comma 1 dell'art. 11 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati sforniti di rendita o con rendita non più adeguata – della riliquidazione dell'imposta sulla base dell'eventuale maggiore rendita effettiva, rispetto a quella proposta, attribuita dall'UTE, con l'aggiunta della maggiorazione del 20 per cento se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella proposta.

Qualora non sia possibile poter determinare il valore catastalmente, secondo le modalità menzionate, dovendosi applicare la regola del valore contabile, il locatario, ora attratto nella soggettività passiva ICI, ha diritto a ricevere tempestivamente dal locatore ogni dato ed elemento contabile necessario per la quantificazione di siffatto valore.

Viene infine previsto che la soggettività passiva ICI in capo al locatario, per i fabbricati a valore contabile in discorso, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

### **IMPRENDITORI AGRICOLI**

I soggetti coltivatori diretti o imprenditori agricoli, che esplicano la loro attività a titolo principale, applicano le note disposizioni agevolative e considerano non fabbricabili i terreni da essi posseduti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, alla silvicoltura ed all'allevamento di animali.

Per il riconoscimento della particolare qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è necessaria l'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale (art. 11 della L. 9 gennaio 1963 n. 9) e dell'assoggettamento al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

### **COOPERATIVE AGRICOLE**

Con riguardo all'assolvimento dell'ICI da parte delle cooperative agricole, rimandiamo alle nostre disposizioni relative ai fabbricati rurali di cui all'art. 42-bis del Collegato alla Finanziaria 2008 (D.L. n. 159/2007, convertito in L. n. 222 del 29/11/2007) e n. 38 del 15/06/2006.

## **Importante**

### **Da compilare modello fabbricati rurali ai fini dell'esenzione ICI**

### **ONLUS**

Le Onlus possono usufruire della riduzione o della esenzione dal pagamento del tributo e dai connessi adempimenti (art. 21 D. Lgs. 460/97). Trattasi di un potere discrezionale esercitabile dal Comune con propria deliberazione (circolare ministeriale n. 168/E del 26/6/98).

Ricordiamo che in questa fattispecie rientrano di diritto le **cooperative sociali** ex L. 381/91.

Ad esempio, molti Comuni hanno deliberato l'esenzione per gli immobili utilizzati dalle ONLUS (esenzione che vale anche per le cooperative sociali, in quanto ONLUS di diritto)

**Pertanto, a queste società si consiglia, prima di procedere al versamento dell'ICI, di consultare la delibera o il regolamento del Comune ove è ubicato l'immobile, o, in ogni caso, di prendere contatto con gli uffici comunali competenti.**

### **IMMOBILI INSISTENTI SU AREE DEMANIALI**

L'art. 18 comma 3 L. 23/12/2000 (Finanziaria 2001) ha aggiunto fra gli immobili da assoggettare all'imposta, quelli insistenti su aree demaniali con ciò istituendo quale nuovo soggetto passivo il relativo "concessionario". Tale disposizione si applica dal 2001. A tali immobili, a seconda della

categoria di appartenenza si applicano le disposizioni “ordinarie” sia per il calcolo dell’imposta che per il relativo versamento.

### **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Chi non paga l’ICI nei termini può avvalersi del ravvedimento breve o lungo, applicando le sanzioni previste per le imposte sui redditi e l’IVA.

Per fruire del ravvedimento, l’imposta omessa, le sanzioni e gli interessi legali si devono versare cumulativamente, usando il modello F24 o il bollettino postale, a meno che il Comune abbia stabilito le diverse modalità di pagamento sopra indicate.

La **sanzione** minima per omesso o tardivo versamento è del 30%, che si riduce a un ottavo se il tardivo versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza. La sanzione è, quindi, del 3,75% dell’importo della violazione. La sanzione è del 6% se il pagamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata connessa la violazione (entro un anno dalla violazione quando l’obbligo di dichiarazione non è previsto essendo stato sostituito dalla comunicazione)

Per il versamento degli **interessi legali**, si deve tenere conto che dal 1° gennaio 2004 sono dovuti nella misura del 2,5% annuo, mentre dal 1° gennaio 2008 sono dovuti nella misura del 3% annuo.

Si osserva infine che, per la compilazione del bollettino di pagamento ai fini del ravvedimento, valgono le stesse regole per i pagamenti ordinari, con le seguenti avvertenze, precisate nella Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 4/DPF del 30/05/2002:

- occorre barrare la casella “ravvedimento”;
- nelle caselle relative agli immobili cui si riferisce il pagamento deve essere indicato l’importo corrispondente alla sola imposta, mentre nello spazio relativo all’importo complessivo da versare deve indicarsi sia l’imposta dovuta, sia la sanzione ridotta e gli interessi.

Il Responsabile del Procedimento Dott. Granata Giuseppe	Il Responsabile del Servizio Rag. Bruno Caminiti
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------